

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto dei piani di lavoro

1. Il contenuto dei piani di lavoro per la raccolta dei dati per il periodo 2017-2019 di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato conformemente al modello riportato nell'allegato della presente decisione.
2. Ai fini del suddetto allegato si applicano le definizioni che figurano nel regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (¹), nel regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (²), nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nel programma pluriennale dell'Unione.
3. I piani di lavoro elaborati dagli Stati membri descrivono:
 - a) i dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione;
 - b) la distribuzione spaziale e temporale e la frequenza con cui saranno raccolti i dati;
 - c) la fonte dei dati, le procedure e i metodi per raccogliere e trattare i dati e ottenere i set di dati che saranno forniti agli utenti finali;
 - d) il quadro di garanzia e di controllo della qualità predisposto per garantire un'adeguata qualità dei dati;
 - e) in che modo e quando i dati saranno disponibili, tenendo conto delle esigenze definite dagli utenti finali di pareri scientifici;
 - f) le disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento internazionale e regionale, compresi gli accordi bilaterali e multilaterali, e
 - g) in che modo si è tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri.
4. Il contenuto e il formato delle descrizioni di cui sopra è conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 2 a 8, ulteriormente precisate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Dati da raccogliere in conformità del programma pluriennale dell'Unione

1. Gli Stati membri raccolgono i dati specificati nell'allegato I in conformità del programma pluriennale dell'Unione.
2. La correlazione tra le tabelle del programma pluriennale dell'Unione e le tabelle e il testo del piano di lavoro figura nell'allegato II.

(¹) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (G.U.L. 112 del 30.4.2011, pag. 1).

